

Allegato alla delib. CC
n. 247 del 17.12.07

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE E ALLA CONSERVAZIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art.1 -Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30.03.2001, n° 130 (disposizioni in materia di cremazione dei defunti), della Legge della Regione Umbria n° 12 del 21.07.2004, (norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi Cimiteriali) , della Delibera di Giunta Regionale n° 603, del 30.03.2005 , (linee di indirizzo ai Comuni per la redazione di Regolamenti di Polizia Mortuaria) e dalla nota della Prefettura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo, del 28.05.2007 , n° 13972;

Richiama altresì le norme direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), DPR 254/'03 in materia di smaltimento di rifiuti, e le Circolari del Ministero della Sanita', nn° 24/1993 e 10/1998;

per copia conforme all'originale

Giubbio, 17.12.07
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUZIONE
7.000 B. Mancinella

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Antonio Stocchi

IL SEGRETARIO GENERALE

Pro Dott. Francesco Grilli

Art. 2 –La dispersione delle Ceneri

1. Il Comune di Gubbio, conformemente alle disposizioni della Legge Regionale n° 12/21.07.2004, nelle persone dell' Ufficiale di Stato Civile e del Delegato Comunale per la Polizia Mortuaria, concedono all'avente titolo, che ne faccia richiesta, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
2. Il Delegato dal Sindaco per la Polizia Mortuaria, oltre all'Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di Gubbio, sono competenti ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Gubbio e/o di coloro le cui ceneri vengano disperse nel Comune;
3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'Ufficio, dal Comune in cui verranno disperse le ceneri;
4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai Comuni precedenti;
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera d), della Legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultata iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 3 –Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' espressa per iscritto dal defunto, secondo le modalita' da esso previste, unicamente in aree a cio' destinate all'interno del Cimitero, nel cinerario comune, o in natura, o ancora in aree private;
2. La dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto legislativo n° 285/1992;
3. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è consentita:
 - a) nel cinerario comune di cui all'art 80, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica, n° 285/1990, previsto all'interno del Cimitero Centrale del Capoluogo, reparto F, di fronte all'ingresso monumentale di tale reparto; luogo dove le ceneri rimarranno in forma indistinta;
 - b) nell'area prevista all'interno del cimitero Centrale del Capoluogo, reparto F, rata di campo d'inumazione, lato ovest, di fronte alle cappelle private, nn° 80-81-82;
4. La dispersione in natura, e solo all'aperto, e' consentita :
 - a) in campagna e in montagna , a distanza di oltre 200 mt. da qualunque insediamento abitativo;
 - b) nei laghi, ad oltre 100 mt. da qualsiasi riva;
 - c) nei tratti di fiumi liberi da natanti e da manufatti;

5. Il Sindaco competente per territorio, limitatamente ai fiumi, ha' facolta', di provvedere ad individuare altri siti idonei alla dispersione;
6. La dispersione all'interno di aree private aperte puo' avvenire dietro consenso formale, rilasciato dal proprietario dell'area;

Art. 4 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle

ceneri.

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della Legge Regionale n° 12/21.07.2004, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2, comma 2), della Legge Regione Umbria, n° 12/ 21.07.2004, e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove;
- c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme;

- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonche' una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalita' di smaltimento della medesima; Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, e' scelto dall'avente titolo alla dispersione;
- e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri (planimetria con foglio di mappa e particella catastale), da allegare in originale;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorita' Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) che l'atto di dispersione avvenga alla presenza di Funzionario Comunale incaricato che redigera' apposito verbale, per la trascrizione nei registri

dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, del Servizio Cimiteriale e dello Stato Civile;

Art. 5 – Conservazione delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o altro avente diritto di cui all'art. 3, comma 1, della lettera d) della Legge n° 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volonta'

del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale;

2. L'urna sigillata e' conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione;
3. In ogni caso di affidamento personale, l'Ufficiale dello Stato Civile ed il Delegato di Polizia Mortuaria, annoteranno in apposito registro, le generalita' dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo; nonche' il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento in altro luogo, questo trasferimento e' autorizzato dal Sindaco del luogo di partenza dell'urna.
4. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'

urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Gubbio, previa comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile e Delegato di Polizia Mortuaria, che ne prendono nota;

Art. 6 - Registri Cimiteriali

1. L'Ufficiale dello Stato Civile ed il Delegato di Polizia Mortuaria C/O Servizi Cimiteriali, predisporranno apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri e tutti i dati riguardanti la conservazione (data anagrafici affidatario, residenza o altro);

Art. 7 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Gubbio promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi d'informazione e forme di pubblicità' adeguate.

2. Le informazioni sono divulgate mediante il sito del Comune di Gubbio

(www.comune.gubbio.pg.it);

Art. 8 - Imposta di bollo

1. Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono assoggettate all'imposta di bollo attuale;

Art. 9 - Norme finali

E' vietato conservare o disperdere le ceneri umane cremate al di fuori dei cimiteri o dei luoghi previsti e consentiti e secondo modalità diverse da quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il contravventore, se il fatto non costituisce reato, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 a 9.000 euro, comminate dal Sindaco, graduate in relazione alla gravità degli illeciti, secondo modalità e procedure da definire.

Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della DGR 603/2005 possono essere disperse o affidate secondo le prescrizioni, procedure e modalità

previste dal presente Regolamento.

Art. 10 – Modulistica

1. La relativa modulistica, per l'espletamento del procedimento previsto nel presente Regolamento, e' disponibile presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Servizio Cimiteriale del Comune.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRA' ESSERE AGGIORNATO E/O INTEGRATO
IN RELAZIONE ALLA EMANAZIONE DI NUOVE NORME O REGOLAMENTI, DI
CARATTERE NAZIONALE ,CHE NE MODIFICANO I CONTENUTI.**